



SENT. 25/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere relatore

Dott. Luisa de PETRIS Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 56884 del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n.

OMISSIS, depositata il OMISSIS

proposto (fra gli altri) da:

Omissis (c.f. OMISSIS), già rappresentato e difeso, nel primo grado

del giudizio, dall'avv. Luca Di Raimondo (PEC:

lucadiraimondo@ordineavvocatiroma.org), presso lo studio del quale,

in Roma, via della Consulta, n. 50, era elettivamente domiciliato

nei confronti di

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona

SENT. 25/2024

del Presidente del Consiglio p.t., rappresentata e difesa

dall'Avvocatura Generale dello Stato.

VISTO l'atto di appello.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

NESSUNO comparso, all'udienza del 23/1/2024, svolta con l'assistenza del

segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, nella quale è stata omessa la

relazione sui fatti di causa da parte del relatore cons. Roberto Rizzi.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza/ordinanza n. omissis del omissis, questa Sezione, fra l'altro,

rilevato che l'OMISSIS aveva proposto appello avvalendosi del patrocinio

dell'avv. L. Di Raimondo, poi cancellatosi dall'albo con decorrenza 29 ottobre

2020, e ritenuto che la “cancellazione”, sebbene non fosse espressamente

prevista dagli articoli 108 c.g.c e 301 c.p.c. fra le causa di interruzione del

processo, non potesse che essere ad esse assimilata («*giacché risulta evidente*

come al pari della radiazione e della sospensione del legale dall'albo, anche

la cancellazione determina l'impossibilità per la parte di attuare il suo diritto

di difesa attraverso il ministero di un soggetto abilitato»), assegnava un

termine, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29, comma 1, c.g.c. e 182,

comma 2, c.p.c., per consentire la «regolarizzazione/rinnovazione del

mandato, con l'effetto, per la parte che non vi ottemperi, di soggiacere alla

conseguente estinzione del giudizio», fissando per la prosecuzione, l'udienza

del 24/1/2023.

All'esito dell'udienza del 24/1/2023, questa Sezione, con ord. OMISSIS del

OMISSIS, rilevato un vizio nella notifica della sentenza/ordinanza n.

OMISSIS nei confronti dell'OMISSIS, «nei cui riguardi il procedimento di

	SENT. 25/2024	
	<i>notifica attivato ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità del destinatario non risulta</i>	
	<i>ritualmente perfezionatosi, giacché in atti vi è la prova della spedizione in</i>	
	<i>data 30 giugno 2022 della raccomandata a.r. contenente l'avviso di deposito</i>	
	<i>del plico, ma non vi è dimostrazione dell'avvenuto ricevimento da parte</i>	
	<i>dell'avente diritto», assegnava il nuovo termine del 31/5/2023 per l'eventuale</i>	
	<i>conferimento della procura alle liti a difensore abilitato, onerando del deposito</i>	
	<i>dell'atto nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato e</i>	
	<i>fissando per la prosecuzione l'udienza dell'11/7/2023.</i>	
	<i>All'esito di detta udienza, con ord. OMISSIS del OMISSIS, questa Sezione,</i>	
	<i>rilevata l'assenza dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/R, inviata</i>	
	<i>in data 4/3/2023 all'OMISSIS, quale adempimento notificatorio</i>	
	<i>dell'ordinanza n. OMISSIS, ai sensi dell'art. 140 c.g.c., onerava il</i>	
	<i>responsabile dell'Ufficio postale territorialmente competente a fornire «ogni</i>	
	<i>elemento e chiarimento in ordine ad eventuali giacenze dell'avviso di</i>	
	<i>ricevimento o diverse risultanze in merito alla notificazione dell'ordinanza n.</i>	
	<i>OMISSIS di questa Sezione e, in particolare, della raccomandata A/R (...)</i>	
	<i>inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al signor OMISSIS».</i>	
	<i>Gli elementi di conoscenza richiesti non venivano forniti</i>	
	<i>dall'amministrazione postale (il responsabile dell'ufficio postale di Orte</i>	
	<i>comunicava che gli adempimenti di consegna erano stati curati dall'ufficio di</i>	
	<i>Civita Castellana; il responsabile di quest'ultimo non dava tempestivo</i>	
	<i>riscontro all'incombente istruttorio).</i>	
	<i>Con nota pervenuta in data 13/1/2024, l'OMISSIS comunicava che:</i>	
	<i>– l'ordinanza n. OMISSIS gli era stata notificata in data 10/3/2023;</i>	
	<i>– non intendeva conferire alcuna procura alle liti per proseguire il</i>	
	3	

	SENT. 25/2024	
	giudizio;	
	– intendeva rinunciare all’azione promossa.	
	Chiedeva, conseguentemente, che fosse dichiarata l’estinzione del giudizio.	
	Considerato che colui al quali spettava di proseguire il processo, nel termine	
	perentorio di tre mesi dall’interruzione, non ha assunto appropriate iniziative,	
	ai sensi degli artt. 109, comma 6, e 111 c.g.c., deve essere dichiarata	
	l’estinzione della residua porzione del giudizio precedentemente dichiarata	
	interrotta.	
	Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute	
	ex art. 111, ultimo comma, c.g.c.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti	
	Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello	
	dichiara estinto il giudizio nei confronti degli appellanti Omissis.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.	
	L’ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29 GENNAIO 2024	
	p. IL DIRIGENTE	
	Dr.ssa Luciana Troccoli	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	4	

	SENT. 25/2024	
	dott.ssa Alessandra Carcani	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 29 GENNAIO 2024	
	p. IL DIRIGENTE	
	Dr.ssa Luciana Troccoli	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Amministrativo	
	dott.ssa Alessandra Carcani	
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità	
	e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 29 GENNAIO 2024	
	p. IL DIRIGENTE	
	Dr.ssa Luciana Troccoli	
	f.to digitalmente Il Funzionario Amministrativo	
	dott.ssa Alessandra Carcani	
	5	